



UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO 36 DEL 29 LUGLIO 2024

OGGETTO:	PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DELLE SCADENZE SALVAGUARDATE RELATIVA AL SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO NEI COMUNI GESTITI DA LERETI S.P.A.
-----------------	--

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». È stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **13:00** ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
BOVA BEATRICE	VICE PRESIDENTE	X	
ANGEI STEFANO	COMPONENTE	X	
MAFFIOLI GRAZIANO	COMPONENTE	X	
CAIELLI ROBERTO GABRIELE	COMPONENTE	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		5	0

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V. 4 del 24/04/2015, articoli 14 e 15;
- la Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di Contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;
- la Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. PV 25 del 29 aprile 2024 relativa all'approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 69 del 30 novembre 2023 di approvazione del bilancio preventivo dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2023/2025;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 9 del 23 aprile 2015, previe deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 19 del 30 marzo 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 7 del 9 aprile 2015, veniva stabilita la forma di gestione in house del servizio idrico integrato nell'ambito nella Provincia di Varese;
- con deliberazione di questo Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l'affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa s.r.l. di nuova costituzione;
- con delibera P.V. 42 del 12 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito approvava la relazione relativa all'aspetto economico patrimoniale della società in house ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 e successive modificazioni;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 31 del 29 giugno 2017 è stata deliberata la salvaguardia della gestione di ASPEM S.p.A. (ex Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A. ora Lereti S.p.A.) e atti conseguenti, preceduta da deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 26 del 22/06/2017 con cui si è approvata la salvaguardia della gestione ASPEM e le delibere conseguenti e da deliberazione della Conferenza dei Comuni P.V. 5 del 28/06/2017 con cui si è espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della L.R. 26/03 e s.m.i., alla salvaguardia della gestione ASPEM e le delibere conseguenti; la tabella allegata alla presente delibera ha previsto scadenze legate alla prosecuzione da parte di Aspem S.p.A. nelle gestioni del servizio di acquedotto fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni:

n°	Codice Istat	Comune	Delibera C.C. del Comune di affidamento del servizio acquedotto	Data Stipula	Inizio entrata in vigore	Scadenza contratto
1	012133	Varese	n. 82 del 15/11/1999	15/11/1999	01/01/2000	31/12/2034
2	012004	Arcisate	n. 8 del 21/02/2002	26/06/2002	01/07/2002	31/12/2031
3	012006	Azzate	n. 46 del 02/09/1994	19/06/1995	01/12/1995	31/12/2024
4	012008	Barasso	n. 58 del 17/12/1991	21/10/1992	01/04/1993	31/12/2023
5	012012	Besnate	n. 31 del 28/09/2001	20/12/2001	01/01/2002	31/12/2031
6	012016	Bodio Lomnago	n. 28 del 19/07/2006	19/12/2006	01/01/2007	31/12/2035
7	012020	Brezzo di Bedero	n. 43 del 24/10/2007	20/12/2007	01/01/2008	31/12/2036
8	012025	Buguggiate	n. 18 del 13/03/1995	17/06/1996	01/01/1997	31/12/2026
9	012030	Cantello	n. 61 del 29/11/1996	07/05/1997	01/09/1997	31/12/2026
10	012031	Caravate	n. 58 del 20/12/1999	30/12/1999	01/09/2000	31/12/2029
11	012033	Carnago	n. 15 del 13/07/2001	20/12/2001	01/01/2002	31/12/2031
12	012035	Caronno Varesino	n. 15 del 11/03/1995	06/12/1995	01/10/1996	31/12/2025
13	012038	Casciago	n. 47 del 27/10/1989	14/05/1991	14/05/1991	31/12/2019
14	012047	Castronno	n. 99 del 05/12/1994	02/10/1995	01/04/1996	31/12/2026
15	012049	Cazzago Brabbia	n. 15 del 08/06/2001	15/11/2001	01/01/2002	31/12/2031
16	012051	Cittiglio	n. 45 del 19/10/1999	30/12/1999	01/05/2000	31/12/2029
17	012055	Comerio	n. 10 del 28/04/1995	10/04/1996	01/01/1997	31/12/2026
18	012060	Cunardo	n. 63 del 21/12/2005	22/12/2005	01/07/2006	31/12/2035
19	012064	Daverio	n. 13 del 27/05/2004	21/12/2004	01/01/2005	31/12/2034
20	012071	Galliate Lombardo	n. 44 del 22/11/1994	12/03/1996	01/11/1996	31/12/2025
21	012073	Gazzada Schianno	n. 36 del 17/07/1997	24/11/1997	01/01/1998	31/12/2027
22	012076	Germignaga	n. 29 del 27/05/2002	20/12/2002	01/01/2003	31/12/2031
23	012082	Inarzo	n. 31 del 25/11/1998	23/12/1998	01/01/1999	31/12/2028
24	012083	Induno Olona	n. 35 del 05/06/2006	19/12/2006	01/01/2007	31/12/2036
25	012085	Jerago con Orago	n. 40 del 27/07/2000	21/12/2000	01/01/2001	31/12/2030
26	012091	Lozza	n. 17 del 13/03/1995	27/02/1997	01/09/1997	31/12/2026
27	012092	Luino	n. 57 del 27/11/1998	10/06/1999	01/01/2000	31/12/2028
28	012093	Luvinate	n. 62 del 06/11/1989	02/07/1991	01/04/1991	31/12/2019
29	012094	Maccagno	n. 42 del 20/10/2003	01/03/2004	01/03/2004	31/12/2033
30	012096	Malnate	n. 67 del 05/12/1996	05/03/1997	01/07/1997	31/12/2010
30 bis	012096	Malnate	n. 76 del 19/12/2006	18/06/2007	01/01/2007	31/12/2035
31	012099	Marzio	n. 20 del 21/11/2003	24/12/2003	01/01/2004	31/12/2033
32	012104	Monvalle	n. 47 del 13/12/1999	30/12/1999	01/01/2001	31/12/2029
33	012105	Morazzone	n. 47 del 24/10/2006	19/12/2006	01/01/2007	31/12/2035
34	012141	Sangiano	n. 29 del 27/09/2005	22/12/2005	01/01/2006	31/12/2035

RICHIAMATE inoltre le proprie precedenti deliberazioni del CdA:

- P.V. 80 del 16 dicembre 2019, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito disponeva il prolungamento della durata dell'affidamento del servizio idrico solo acquedottistico (con nuova data di scadenza fissata al 31 dicembre 2023) al fine di consentire a Acsm Agam reti Gas Acqua S.p.A. la realizzazione degli investimenti,

sia quelli originariamente previsti sia quelli programmati in corso del piano tariffario approvato, e la gestione fisica del servizio acquedottistico;

- P.V. 58 del 27 dicembre 2023, con cui il Consiglio di Amministrazione ha disposto nel senso del prolungamento della durata dell'affidamento del servizio idrico solo acquedottistico (la cui data di scadenza è ora fissata al 31 dicembre 2023) al fine di consentire a Lereti S.p.A. la realizzazione degli investimenti, sia quelli originariamente previsti sia quelli programmati in corso del piano tariffario approvato, e la gestione fisica del servizio acquedottistico e di approvare una proroga tecnica pari ad un anno della gestione a Lereti S.p.A., con conseguente aggiornamento del termine di scadenza dell'affidamento relativo al servizio acquedottistico al 31 dicembre 2024, nei comuni di Casciago, Luvinate e Barasso chiedendo l'impegno ai due gestori di condividere le soluzioni tecniche da intraprendere; accertando stante anche l'assenso di Alfa S.r.l., che quanto sopra disposto è coerente con la circostanza che Alfa S.r.l. è attualmente gestore unico dell'intero territorio della Provincia di Varese e che le relative gestioni sono state affidate in conformità alla normativa pro tempore vigente e vengono espletate in presenza di un piano d'ambito ed in conformità ad esso;

DATO ATTO che, in considerazione dell'avvio della procedura da attuare per il subentro degli acquedotti sopra indicati, sono state condotte interlocuzioni ed eseguiti sopralluoghi tecnici congiunti fra i due Gestori, svolti negli scorsi mesi presso la sede di Lereti S.p.A. a Varese e presso tutti gli impianti e le reti interessati al riferito passaggio di gestione.

Lereti ha quindi formulato in nome proprio ed in qualità di gestore salvaguardato, apposita istanza di valutazione della presenza di elementi fattivi di un potenziale ed inopportuno dispendio di risorse pubbliche ed inefficienza gestionale che si verrebbero a configurare qualora si perseguisse la gestione separata dei citati acquedotti. Di conseguenza, ha richiesto una proroga, informando il Gestore Unico Alfa, della naturale scadenza delle convenzioni in essere con i Comuni di Barasso, Casciago e Luvinate ad una data non antecedente al 31/12/2024, per permettere l'elaborazione e la finalizzazione di una proposta alternativa da formularsi congiuntamente dai due gestori, con formula replicabile anche in altre situazioni analoghe che si verrebbero a creare in vista dei prossimi subentri; tale soluzione viene profilata come da privilegiare rispetto allo scenario attuale, che segue un criterio puramente temporale.

Lereti ritiene necessario definire un percorso che consenta di indicare tempi e modalità di subentro tali da garantire la massima ottimizzazione tecnica e gestionale ed evitare inopportuni costi ed inefficienze all'intero sistema, nell'ottica in cui l'utente finale, le Amministrazioni locali e più in generale il territorio coinvolto, costituiscono il vero fruitore dei benefici della rimodulazione progressiva e razionale dei subentri. Ciò in considerazione del fatto che le convenzioni vigenti, concepite in un contesto di estrema frammentazione degli acquedotti, non possono non tener conto di condizioni di interdipendenza tecniche e funzionali, che erano state attuate da Lereti nel corso degli anni tra diversi acquedotti dei 34 comuni gestiti.

Lereti ha presentato con nota protocollo 2835 del 7 giugno 2024 una proposta di rimodulazione del calendario di uscita delle 34 concessioni, gestite sotto la salvaguardia, elaborata con il coinvolgimento di Alfa. Lereti giustifica la perdita via via dei comuni nel territorio con perdita di massa critica con un aumento dei costi di gestione; la proposta prevede una rimodulazione delle uscite tramite la suddivisione in 5 cluster/gruppi di comuni con la previsione di uscita per ognuna di esse nei seguenti anni 2024-2025-2026-2030 e 2034 ove ad ogni anno di uscita corrisponde un gruppo di comuni che in sintesi prevedono 19 anticipazioni, tre invarianze e 12 posticipi, rispetto a quanto previsto dalla delibera del CdA numero 26 del 2017 con la quale anche a seguito della rettifica del Consiglio Provinciale delibera 31 del 2017 sono state attuate deliberate le salvaguardie.

Secondo Lereti la proposta nasce da esigenze tecniche e gestionali per garantire efficienza ed evitare un maggiore aumento di costi ovvero garantire:

- l'ottimizzazione delle interconnessioni,
- l'ottimizzazione dello scambio all'ingrosso,
- l'ottimizzazione dell'attuazione del piano di investimenti e interventi inseriti nel piano d'ambito,
- l'equità complessiva nel numero di abitanti gestiti con alcune questioni quali evitare sezionamento degli impianti di Luvinate, Casciago e Barasso dall'acquedotto di Varese.

Posto che i principi da rispettare relativi alla salvaguardia devono garantire un equo trattamento a tutti gli utenti dei 34 comuni ora gestiti da Lereti, senza causare alcun pregiudizio anche ad una sola coorte utenziale, pregiudizio che si verificherebbe ove, anche in relazione all'utenza di un solo comune venisse differito il momento di estensione della gestione unica, con applicazione della correlativa tariffa, più bassa rispetto a quella applicata nella gestione salvaguardata.

RICHIAMATO l'art. 149-bis. Affidamento del servizio del D. Lgs. 152/2006:

1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipe dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitoli con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.

Preso atto che Alfa, con nota prot. 17079 del 21/12/2023 (acquisita con prot. Ato 6212 del 21/12/2023) ha inviato riscontro alla richiesta pervenuta dal Gestore Salvaguardato Lereti il 31 ottobre 2023 di proroga della durata dell'affidamento del servizio idrico, solo acquedottistico, dei Comuni di Barasso, Casciago e Luvinate e iniziativa di riordino complessivo dei subentri con il Gestore Unico, precisando le seguenti questioni:

Alfa S.r.l., in seguito a specifica nota dell'Ufficio d'Ambito, ha messo in atto tutte le azioni propedeutiche e necessarie alla presa in gestione dei comuni nei tempi previsti dalla delibera n. 80 del 16/12/2019, con particolare riferimento ai comuni di Luvinate, Barasso e Casciago ed era pertanto pronta ad operare il subentro nei tempi e modi definiti nel sopra citato atto amministrativo.

Il piano di subentro dell'Ente di Governo di Ambito

Con delibera del proprio consiglio di amministrazione n. 26 del 22/06/2017 e della delibera n. 31 del 29/06/2017 del consiglio provinciale della Provincia di Varese, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ("Ufficio d'Ambito") ha disposto la salvaguardia a favore di Aspem S.p.A. (oggi Lereti) delle gestioni del servizio di acquedotto, facenti capo alla predetta società, fino alla naturale scadenza prevista, per ciascuna di esse, sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni.

Negli stessi atti di cui sopra, ai sensi dell'articolo 172, comma 2 del decreto legislativo n. 152/06, è stabilito che, al termine del periodo di salvaguardia, indicato per ogni comune gestito dalla oggi Lereti, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore Unico d'Ambito debba subentrare nella gestione del Servizio di Acquedotto nei comuni in capo al Gestore Lereti, dietro determinazione e liquidazione del valore di subentro determinato secondo la metodologia Arera.

Come si evince dagli atti, la salvaguardia della gestione di Lereti, non è in realtà unitaria ma è la somma di salvaguardie effettuate in relazione a singoli comuni, aventi, ciascuna, propri atti di origine e di conseguenza durate distinte (si veda tabella riportata a pag.2) e l'unica possibilità di flessibilizzazione consiste nell'anticipazione dell'accorpamento nella gestione unica di blocchi di comuni.

La richiesta di Lereti

Lereti chiede un riordino dei termini di concessione inizialmente previsti, adducendo tale necessità alla presenza di un piano di subentro nei diversi comuni a macchia di leopardo con potenziali rischi di riduzione della qualità del servizio o di gestione negli approvvigionamenti e incremento di una serie di costi per il territorio stimato dalla stessa per un complessivo valore di 8 mln, quali:

- costi di sezionamento;
- costi incrementali per il raggiungimento di un'autonomia minima dei perimetri nelle rispettive gestioni nonché per mantenere i livelli di qualità del servizio (i.e. pronto intervento);
- costi straordinari collegati esclusivamente ai subentri;
- onerosità amministrative legati ai subentri, anche per l'Ufficio d'Ambito: elaborazione e validazione annuale dei VR e complessità negli aggiornamenti tariffari legati a continui conguagli/partite straordinarie dovuti alle cessioni.

Nella tabella di seguito riportata è indicato il numero di anni in aggiunta o in riduzione per il subentro rispetto al programma originario.

Gruppo	Comune	Scadenza scenario AS IS salvaguardia	Scadenza da accordo tecnico Lereti-Alfa	delta anni
4	Arcisate	2031	2034	3
4	Azzate	2024	2034	10
4	Barasso	2023	2034	11
1	Besnate	2031	2026	-5
1	Bodio Lomnago	2035	2025	-10
2	Brezzo di Bedero	2036	2030	-6
4	Buguggiate	2026	2034	8
4	Cantello	2026	2034	8
1	Caravate	2029	2024	-5
1	Carnago	2031	2025	-6
4	Caronno Varesino	2025	2026	1
4	Casciago	2023	2034	11
3	Castronno	2026	2026	0
1	Cazzago Brabbia	2031	2025	-6
1	Cittiglio	2029	2024	-5
4	Comerio	2026	2034	8
2	Cunardo	2035	2030	-5
3	Daverio	2034	2034	0
4	Galliate Lombardo	2025	2034	9
1	Gazzada Schianno	2027	2026	-1
2	Germignaga	2031	2030	-1
1	Inarzo	2028	2025	-3
2	Induno Olona	2036	2034	-2
1	Jerago con Orago	2030	2026	-4
4	Lozza	2026	2034	8
4	Luino	2028	2030	2
4	Luvinate	2023	2034	11
2	Maccagno con Pino e Veddasca	2033	2030	-3
2	Malnate	2035	2034	-1
2	Marzio	2033	2030	-3
1	Monvalle	2029	2024	-5
1	Morazzone	2035	2026	-9
1	Sangiano	2035	2024	-11
3	Varese	2034	2034	0

Dal punto di vista tariffario, Lereti propone di non apportare modifiche all'articolazione tariffaria verso i clienti in applicazione del TICSÌ, così come approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'EGA n. 31 del 29.05.2019. Secondo tale ipotesi, i comuni che resterebbero con Lereti oltre la scadenza della concessione attualmente prevista dalla delibera di salvaguardia continuerebbero ad essere fatturati da Lereti con la medesima struttura tariffaria attualmente in vigore a cui verrebbero applicati gli incrementi tariffari derivanti dagli aggiornamenti tariffari ottenuti a seguito dell'applicazione del metodo tariffario vigente.

Gli utenti dei comuni che passerebbero anticipatamente alla gestione Alfa corrisponderebbero, invece, al gestore Alfa la tariffa di quest'ultima fin dal primo anno di passaggio.

Tenendo conto di quanto sopra rappresentato e in base alla ipotesi tariffaria prevista, i comuni sono suddivisi nella proposta Lereti in 4 gruppi.

- gruppo 1, comuni che escono in anticipo rispetto alla scadenza salvaguardata nei primi anni della gestione e che rappresentano il 18,4% degli abitanti e il 16,8% dei volumi erogati (Gazzada Schianno, Inarzo, Caravate, Cittiglio, Monvalle, Jerago con Orago, Besnate, Carnago, Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago, Morazzone, Sangiano);
- gruppo 2, comuni che escono in anticipo rispetto alla scadenza salvaguardata negli anni finali della gestione che rappresentano il 17,1% degli abitanti e il 15% dei volumi erogati (Germignaga, Maccagno con Pino e Veddasca, Marzio, Cunardo, Malnate, Brezzo di Bedero, Induno Olona);
- gruppo 3, comuni che restano fino alla scadenza salvaguardata che rappresentano il 40,1% degli abitanti e il 45% dei volumi erogati (Castronno, Daverio, Varese);
- gruppo 4, comuni che restano oltre la scadenza salvaguardata che rappresentano il 24,4% degli abitanti e il 23,3% dei volumi erogati (Barasso, Casciago, Luvinata, Azzate, Caronno Varesino, Galliate Lombardo, Buguggiate, Cantello, Comerio, Lozza, Luino, Arcisate).

Dal momento che le tariffe attualmente applicate da Lereti non hanno lo stesso valore di quelle di Alfa, ma sono, altresì, superiori a queste ultime, gli effetti della proposta di Lereti dal punto di vista tariffario sarebbero i seguenti:

- gli utenti dei comuni che resterebbero con Lereti oltre la scadenza della concessione attualmente prevista dalla delibera di salvaguardia si troverebbero a pagare tariffe più alte di quelle che avrebbero avuto passando, alla scadenza predeterminata, al gestore unico Alfa;
- gli utenti dei comuni che passeranno anticipatamente al gestore Alfa avrebbero benefici economici fin da subito, in ragione dell'applicazione ad essi della tariffa di Alfa che è inferiore a quella di Lereti.

Con riferimento agli atti di salvaguardia, è necessario evidenziare, innanzitutto, che la gestione condotta da Lereti, pur essendo effettuata in maniera unitaria dal punto di vista operativo, non può essere vista come un affidamento unitario, bensì come la somma di più salvaguardie, aventi ognuna un atto di origine proprio e una durata a sé stante. Ciò implica che, alla scadenza di ogni concessione, i comuni gradualmente devono essere acquisiti dal gestore unico di ambito e non è possibile prevedere una diversa tempistica di subentro da quella indicata nell'atto di salvaguardia, se non in termini anticipatori. In caso di posticipazione dei termini di subentro si verificherebbe, infatti, una proroga di un affidamento scaduto che non sarebbe coerente con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Il gestore unico e il gestore uscente, pertanto, devono essere in grado di garantire il subentrare nelle gestioni preesistenti alle scadenze delle concessioni, conoscendo, fin dall'inizio, le tempistiche previste per l'assorbimento dei comuni in oggetto. Non possono essere adottati come causa di posticipazione delle scadenze neppure i maggiori costi che dovrebbero essere sostenuti per il trasferimento. Gli stessi erano previsti fin dall'origine dell'atto di salvaguardia e pertanto il gestore unico di ambito dovrebbe avere previsto nel suo piano industriale le azioni necessarie per il subentro e avere creato le condizioni per la copertura dei costi, tenendo anche conto delle opportunità che il metodo tariffario vigente, del resto come i precedenti, prevede in termini di recupero dei maggiori oneri dovuti agli incrementi del perimetro.

Con riferimento all'aspetto tariffario, si evidenzia che nella proposta di Lereti, quando si parla degli effetti dal punto di vista tariffario della proroga dei termini della concessione, si fa sempre riferimento alle due società, Lereti e Alfa, nel loro complesso, evidenziando un effetto nullo per le stesse della proposta effettuata, mettendo a confronto il blocco dei comuni per i quali si anticipa il trasferimento con il blocco di quelli per i quali si posticipa. Tale evidenza non è rilevante ai fini della questione oggetto della presente relazione, in quanto, ai fini della decisione che deve essere assunta dall'Ente di Governo di Ambito, non devono essere valutati gli effetti prodotti dalla proposta sulle società, né è possibile trattare dei comuni in aggregato. È invece imprescindibile tenere in considerazione il regime tariffario applicabile ai singoli utenti dei comuni trasferiti con differimento temporale. Essendo la salvaguardia basata sulla proroga di singole concessioni, ogni comune deve essere considerato individualmente e di conseguenza devono essere analizzati gli effetti sui singoli utenti dei comuni per i quali si richiede la proroga. Come riconosciuto anche da Lereti nella sua relazione, la conseguenza ineludibile della proroga proposta sarebbe che, dal momento che la tariffa di Lereti è maggiore di quella di Alfa, una maggiore pressione tariffaria verrebbe accusata dagli utenti di tali comuni rispetto al profilo tariffario di cui essi avrebbero diritto a beneficiare in ragione del doveroso rispetto del piano di subentro originario.

Altro aspetto da tenere in considerazione è che Lereti, qualora mantenesse la gestione dei comuni per i quali chiede la proroga, non potrebbe applicare, al contrario di quanto dalla stessa affermato, il metodo tariffario MTI-4 previsto dalla deliberazione ARERA 28 dicembre 2023 n. 639/2023/R/IDR, in quanto gli stessi rientrerebbero nei casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario previsto dall'art. 9 della deliberazione stessa.

L'art 9 stabilisce infatti, al comma 1, che sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori diversi dal gestore d'ambito, cessati ex lege, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, come individuati tramite ricognizione svolta dagli Enti di Governo dell'Ambito o dagli altri soggetti competenti e trasmessa all'Autorità. Pertanto, sono escluse dall'aggiornamento tariffario - limitatamente ai casi in cui le medesime non siano ricomprese in processi di aggregazione già avviati dall'Ente di governo dell'ambito competente (ovvero dagli altri soggetti preposti alle procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 115/22) - le gestioni:

- che non risultino individuate dal competente Ente di Governo dell'Ambito quali gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lett. a) e b), e che il medesimo Ente di Governo - ai sensi del comma 2-ter del medesimo articolo - avrebbe dovuto affidare al gestore unico entro il 30 settembre 2022;
- per le quali si rinvenissero affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente e di cui l'articolo 172 del D.Lgs. 152/06 dispone la decadenza in conseguenza dell'avvenuto affidamento del servizio al gestore unico.

Si evidenzia, infine, che qualora Lereti continuasse a gestire il servizio acquedotto nei comuni per i quali è cessata la concessione, nel caso in cui si rendessero disponibili finanziamenti pubblici, gli stessi non potrebbero essere acquisiti dal gestore scaduto con rilevante danno per il territorio e quindi per gli utenti.

Il corollario tariffario da valutarsi non in aggregato bensì necessariamente comune per comune, corte di utenti per corte di utenti, costituisce un dato rigido perché dal timing della salvaguardia discende il diritto esigibile e azionabile di ciascun utente a beneficiare dell'impianto tariffario dovuto nel termine previsto.

Quindi le ragioni infrastrutturali e le ragioni finanziarie prospettate recedono di fronte alla doverosità di garantire alle scadenze previste agli utenti di ciascun comune, nel quadro tariffario d'ambito, ciascun utente che vedesse differito il momento di applicazione ad esso della tariffa di ambito peraltro significativamente più vantaggiosa, rispetto alla gestione salvaguardata e alla tariffa di Lereti e potrebbe impugnare gli atti deliberativi, lamentando il pregiudizio concretamente accusato.

Si deve prendere atto che è caduto nel vuoto l'invito reiteratamente formulato negli incontri avvenuti nel senso della previsione di un dispositivo di perequazione tariffaria, lo scrivente ufficio si vede costretto a esprimere una valutazione di segno negativo.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTI il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O. Dott.ssa Carla Arioli, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000:

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con voto espresso nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di riprendere tutto quanto in premessa citato, unitamente alla relazione rilasciata da Lereti S.p.A., All. A depositato agli atti, e di respingere, per le ragioni sopra illustrate, la richiesta di rimodulazione delle scadenze della gestione salvaguardata avanzata da Lereti S.p.A., con conferma delle vigenti previsioni di disciplina del subentro a scadenze progressive predeterminate (sul calco degli originari affidamenti concessori) della gestione unica, con applicazione all'utenza del regime tariffario d'ambito alle suddette scadenze;
2. demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
3. di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
4. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

DICHIARA

con successiva, separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Riccardo Del Torchio

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli